

**Avv. Francesca Scoppetta**  
Patrocinante in Cassazione  
Viale Cardinal Ginnasi, 8  
00122 Roma - Tel. 06.56000197

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12

Per **Sara Palella**, nata a Brindisi (BR) il 19/02/1984, residente in Gerenzano (VA), Via Marco Biagi n. 2, CF G, rappresentata e assistita, giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. Francesca Scoppetta, C.F. SCPFNC71R54H501A del Foro di Roma, e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, Viale Cardinal Ginnasi, 8 con i seguenti recapiti fax 0656307744 e pec francescascoppetta@ordineavvocatiroma.org che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 C. 3 C.P.C e art. 176 c.p.c;

\* \* \* \* \*

**Oggetto: Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3/12 e contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.**

\* \* \*

**In via preliminare: sulla competenza territoriale**

Il Gestore della crisi solleva un dubbio in merito alla competenza territoriale come prevista dall'art. 9 legge 3/12 in relazione agli artt. 43 e 144 del codice civile.

Sul punto si osserva quanto segue in fatto ed in diritto.

Il gestore dichiara espressamente che “Al momento del deposito dell’istanza la signora Palella risiedeva pacificamente sotto la competenza di codesto Tribunale dimorando in Legnano (MI) ed essendo residente in Gerenzano (VA)”.

La signora Palella ha lavorato in provincia di Rimini dove risiede la sua famiglia d'origine, con un contratto a tempo determinato “a chiamata” dal 30.07.2019 fino

al 30.09.2019.

La residenza non è mai stata variata trattandosi di una situazione lavorativa temporanea. Questo fatto risulta attestato anche dal gestore della crisi.

La residenza può essere comprovata solo ed esclusivamente da documenti ufficiali quali il certificato di residenza o l'autocertificazione del dichiarante.

Nel nostro ordinamento non vi è spazio per accertamenti induttivi o presuntivi della residenza, questo anche allo scopo di garantire certezza ai rapporti giuridici che dalla residenza traggono origine ovvero si basano su di essa, come ad esempio le notificazioni degli atti.

Il concetto di residenza cui fa riferimento l'art. 9 della legge 3/12 è conforme a tale principio di certezza e non potrebbe essere diversamente.

In tal senso la precedente ricostruzione dei fatti e la temporaneità del contratto di lavoro (cd. "stagionale") della signora Sara Palella confermano la logica della permanenza nell'originario luogo di residenza.

L'esigenza di tutela e di certezza dei rapporti giuridici impone, infatti, che la ricorrente possa instaurare la presente procedura nel luogo ove è posta la sua residenza, che è oltretutto anche il luogo dove si trova l'immobile oggetto della liquidazione. Diversamente la signora Palella non potrebbe ricevere tutela in quanto, se attivasse la procedura presso il tribunale di Rimini, ove ha lavorato per appena 3 mesi, il medesimo Tribunale respingerebbe il ricorso sul presupposto che la residenza si trova a Gerenzano (VA).

Sulla base di quanto sopra esposto si confida nella conferma della competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio per il presente ricorso ex art 14 terdecies L. 3/12

\* \* \*

### **Premesse**

- 1) L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita

all'art. 6 della L. 3/2012 e che per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;

- 2) l'istante intende avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012, ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012,;
- 3) in seguito alla sopravvenuta incapacità di far fronte agli impegni economici assunti e a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, la stessa, a mezzo dello scrivente procuratore, presentava istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, l. 3/2012 presso l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lodi;
- 4) a seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato il Dott. Comm. Gualtiero Terenghi quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- 5) a seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente;
- 6) successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3 l. 3/2012, qui allegata;
- 7) la ricorrente – come accertato dal Gestore - non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alle procedure ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;
- 8) la ricorrente non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dalle verifiche nelle banche dati relative alle esposizioni bancarie (Crif e Centrale rischi, allegati 14 e 15 della Relazione particolareggiata);
- 9) tale prerequisite per l'ammissione alla presente procedura è stato altresì

verificato dal Gestore della Crisi;

- 10) la debitrice presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a **€ 225.199,88 comprese** le spese di procedura per l'OCC ammontanti ad €. 7.167,74;
- 11) in data 11.10.2019 è stato notificato decreto ingiuntivo per €. 9.665,39 da Santander che diventerà esecutivo dopo 40 giorni ovvero in data 20.11.2019;
- 12) l'istante è proprietaria esclusivamente del bene immobile identificato nelle visure ipocatastali, sito in Gerenzano (VA) Via Marco Biagi, 2, identificato al NCEU al foglio 2, particella 885, sub 8 e 101;
- 13) nel caso della liquidazione del patrimonio, che l'istante intende presentare, la possibile vendita all'asta del bene pregiudicherebbe la fattibilità del piano e, per converso, il giudice, ai sensi dell'art. 12 bis c. 2 L. 3/2012 ha potere di sospendere preventivamente ogni azione esecutiva in essere;
- 14) la vendita dei predetti immobili nella procedura esecutiva pregiudicherebbe, inoltre, le ragioni dei creditori procedenti secondo una stima presumibile di basso realizzo dalla vendita degli immobili stessi, tra l'altro non consentendo la partecipazione di tutti i creditori alla procedura esecutiva;
- 15) con la liquidazione del patrimonio i diritti dei creditori muniti di privilegio sarebbero – e saranno – fatti in ogni caso salvi ed otterrebbero un maggiore ristoro economico, come sarà meglio precisato in seguito.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata espone e precisa quanto segue.

### **1. Indicazione delle cause di sovraindebitamento**

Le cause dell'indebitamento derivano, sostanzialmente, dall'incapacità di far fronte al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa ed al prestito sottoscritto per l'acquisto dei mobili, incapacità maturata in seguito alle mutate

condizioni familiari e di salute della sig.ra Palella. L'immobile di Gerenzano è stato acquistato nel luglio 2012, con mutuo concesso da CREDEM, interamente dalla sig.ra Palella, nonostante la volontà della stessa di cointestare mutuo ed immobile con il convivente dell'epoca, sig. Nicola Dominioni, che si è invece limitato a comparire come garante. Nei mesi iniziali, pertanto, la rata del mutuo ipotecario di € 934,00 ha impegnato i 2/3 delle entrate della sig.ra Palella, che ha comunque potuto contare sul contributo del sig. Dominioni. All'inizio dell'anno 2015 la sig.ra Palella interrompe i rapporti sentimentali con il sig. Dominioni, che continuerà ad occupare l'immobile di Gerenzano mentre la debitrice si trasferirà a Legnano con il nuovo fidanzato, con cui poi contrarrà matrimonio nell'ottobre 2015. Nel settembre 2015 la sig.ra Palella viene licenziata ed usufruirà sino al settembre 2017 dell'indennità mensile di disoccupazione (N.A.S.p.I.). Nel mentre si presentano problemi di salute che comportano rilevanti uscite finanziarie. Alla fine dell'anno 2016 viene diagnosticata una malattia incurabile al fratello della sig.ra Palella, che si spegnerà nel maggio 2018: questa situazione muta considerevolmente la vita della debitrice, che nel periodo di malattia del fratello si dovrà recare per lunghi periodi di tempo dai genitori e dal fratello in provincia di Rimini, non essendo i genitori in grado, materialmente e psicologicamente, di occuparsi da soli del malato. Considerata la situazione di grande difficoltà economica, la sig.ra Palella chiede ed ottiene dalla banca la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un anno, fino a febbraio 2017.

La sig.ra Palella aveva trovato un lavoro in provincia di Rimini, presso la società Hotels e Restaurants s.r.l. di Santarcangelo di Romagna (RN) con la qualifica di operaio di livello 7 ed una retribuzione mensile netta di circa € 1.100,00 con contratto a tempo determinato che è scaduto il 30.9.2019.

Il marito della ricorrente ha un lavoro con una retribuzione annua pari ad € 14.000,00 lordi.

## **2.1 Ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni**

Le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni, relative alla rata di mutuo per l'acquisto della casa e a quella del finanziamento per l'acquisto dei mobili della casa, dipendono sostanzialmente da due fattori di seguito meglio precisati.

Il primo dipende dall'essere unica intestataria del mutuo ipotecario con il sig. Dominioni come semplice garante; infatti la rata era sostenibile soltanto con l'appoggio finanziario del sig. Dominioni, e, quando, in seguito alla rottura del rapporto sentimentale, l'appoggio economico è venuto a mancare, la signora Palella non è più riuscita ad adempiere al pagamento.

Il secondo fattore è rinvenibile nella perdita del lavoro della sig.ra Palella nel settembre 2015, circostanza che, unitamente alle uscite finanziarie per il pagamento delle sue spese sanitarie ed a i continui trasferimenti in Romagna presso i genitori per assistere il fratello malato terminale, l'hanno resa incapace di ricollocarsi proficuamente sul mercato del lavoro e sostenere da sola la rata del mutuo e dei prestiti personali.

## **2. Situazione passivo**

Per evidenziare la tipologia dei debiti e il totale residuo dovuto si riporta la tabella dettagliata così come elaborata dal Gestore della Crisi.

### **Dettaglio situazione debitoria della Sig.ra Palella**

<b>Creditore</b>	<b>Debito residuo proquota</b>	<b>Tipologia debito</b>
CREDEM	<b>€ 193.111,27</b>	<b>mutuo ipotecario</b> (quota capitale €172.811,69)
*ING BANK	€ 2.500,00	carta di credito e fido chirografario
Santander	€ 12.012,00	Prestito personale chirografario
Deutsche Bank	€. 6.562,81	Prestito personale chirografario

Condominio Le Terrazze	€. 3.846,06	chirografario
Compenso OCC	€. 7.167,74	
<b>Totale</b>	<b>€ 225.199,88</b>	

\* si precisa che tale linea di credito risulta utilizzata con regolarità

### **3. Spese Procedura**

Le spese della procedura quantificate dal Gestore della crisi ammontano a complessivi **€ 7.167,74**, di cui un acconto pari al 20%, ovvero € 1.433,55, è stato versato già dalla ricorrente come da comunicazione via pec in data 17.06.2019 e la differenza pari al 80% sarà posta in prededuzione nel piano in considerazione dell'instabilità lavorativa della signora Sara Palella, il cui contratto di lavoro a tempo determinato è scaduto il 30.09.2019.

### **5. Patrimonio offerto in liquidazione**

La ricorrente ha percepito uno stipendio mensile netto di circa € 1.100,00 fino al 30.09.2019 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato come risulta dai cedolini paga prodotti e come accertato dal Gestore della crisi al punto 1 della relazione particolareggiata.

#### **5.1 Immobile di proprietà:**

La ricorrente è proprietaria esclusivamente del bene immobile identificato nelle visure ipocatastali, sito in Gerenzano (VA) Via Marco Biagi, 2, identificato al NCEU al foglio 2, particella 885, sub 8 e 101.

Il valore stimato dall'agenzia immobiliare TIKAL Servizi Immobiliari è di € 125.000,00 e risulta una proposta d'acquisto conforme da parte dei Sig.ri Doubiaga Ivan e Boaro Jessica, accettata dalla signora Sara Palella.

### **6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento**

Le spese medie mensili sostenute dalla debitrice per il proprio mantenimento possono essere così riepilogate:

<b>Spese mensili debitore</b>	<b>Importo in €</b>
Spese alimentari	200,00
condominio	87,00
Carburante e autostrada *	100,00
Utenze casa, manutenzioni e imposte	30,00
Assicurazione vita	105,00
Spese trasporti	140,00
Spese mediche	79,00
Locazione *	350,00
<b>Totale</b>	<b>1.091,00</b>

\* le spese contrassegnate sono suddivise al 50% con il marito

#### **7. Attestazione di fattibilità e attendibilità del ricorso**

Il Dott. Comm. Gualtiero Terenghi, quale Gestore della Crisi, ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della presente proposta di liquidazione e ha dichiarato che “nulla osta all’ammissione della debitrice alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/12”.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione particolareggiata, la ricorrente rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,

**CHIEDE**

All'Ill.mo Tribunale adito, previa l'apertura della procedura di liquidazione del



patrimonio con ogni conseguenziale provvedimento,

**in via preliminare:**

- sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo notificato in data 11.10.2019 prima che diventi esecutivo in data 20.11.2019

**in via principale:**

- di nominare il liquidatore valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del Gestore della Crisi, considerata anche la proposta d'acquisto per l'importo di € 125.000,00 accettata dalla signora Sara Palella;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite ulteriori azioni esecutive né disposti i sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice;
- di ordinare la trascrizione del decreto comprendendo il patrimonio da liquidare;
- di ammettere in prededucibilità la quota dell'80% del compenso dell'OCC;

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza,

**Si allegano:**

doc. 1 - Relazione particolareggiata e documentazione allegata.

Roma – Busto Arsizio, il 21 ottobre 2019

Avv. Francesca Scoppetta